

 <p>FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza</p>	<p>FLC CGIL di Bergamo Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it</p>
--	--

Bergamo, 23/01/2019

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 4 - 2019 -

Pensioni: “quota 100” c’è, ma in via transitoria e la legge non cambia

Il Decreto Legge su Reddito di Cittadinanza e pensione con quota 100 è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, molto atteso, è introdotto **solo in via sperimentale**, per un triennio. Rappresenta dunque una opportunità di uscita per chi è già vicino al raggiungimento dei requisiti, ma non è il cambiamento strutturale promesso; non modifica le rigidità della legge, non affronta la discontinuità di lavoro, quindi di contribuzione, dei più giovani.

Nel Decreto Legge sono presenti **diverse disposizioni pensionistiche** che riguardano tutti i settori della Conoscenza, anche privati, oltre ad agevolazioni, anch’esse temporanee, nel riscatto di laurea e di periodi di vuoto contributivo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995. Di seguito una sintesi delle novità:

- 1. Quota 100** – requisiti: almeno **62 anni di età e 38 di contributi nel 2019**. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2019 dovrà presentare le dimissioni 6 mesi prima del pensionamento, entro il 28 febbraio. L’accesso a Quota 100 comporta una riduzione dell’importo della pensione del 5% circa **per ogni anno** di anticipo e il differimento dell’erogazione del TFS/TFR al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge “Fornero”.
- 2. Pensione anticipata:** il diritto matura dopo tre mesi dal raggiungimento dell’anzianità contributiva che torna ad essere per le donne 41 anni e 10 mesi, per gli uomini 42 anni e 10 mesi.
- 3. Opzione donna:** estesi i requisiti di età a **58 anni entro il 31 dicembre 2018** e di contribuzione: **35 anni** di servizio **entro il 31 dicembre 2018**, a condizione che venga esercitata l’opzione per il calcolo col sistema contributivo.
- 4. Ape sociale:** prorogati al 31 dicembre 2019 i termini per la fruizione dell’istituto dell’APE sociale.

Al link che segue una **tabella** riporta una prima lettura del dispositivo licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri: <http://www.flcgil.it/files/pdf/20190122/scheda-flc-cgil-quota100-e-altri-provvedimenti-pensionistici.pdf>

Abbiamo chiesto al MIUR la convocazione **per predisporre al più presto** la circolare sulla riapertura dei termini per l’istanza delle dimissioni dal servizio del personale della scuola e dell’Afam, entro il 28 febbraio. Ad oggi l’apposita funzione nelle istanze online non è ancora disponibile. **Siamo dunque in attesa del via libera del MIUR**, per avere conferma dei requisiti e delle scadenze che riguardano i nostri comparti scuola e Afam.

Prescrizione contributiva: termine prorogato al 31 dicembre 2021

All’articolo 19 del Decreto legge troviamo un altro provvedimento molto atteso, la **proroga di 3 anni per il termine della prescrizione contributiva** a carico dei lavoratori dei settori pubblici.

Già lo scorso anno, in seguito alle nostre pressioni, **l’INPS aveva prorogato al 1° gennaio 2020 il termine** della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti ai lavoratori del pubblico impiego, la cui scadenza sarebbe stata il 31 dicembre del 2018. Era stata anche chiarita la responsabilità del datore di lavoro, non del lavoratore, degli eventuali errori. In questo ultimo anno **come CGIL, FLC, FP, patronato INCA** abbiamo ribadito più volte la necessità di un ulteriore rinvio proprio **per permettere all’INPS di completare il popolamento degli estratti contributivi dei pubblici dipendenti**, che attualmente risultano ancora carenti per un numero importante di lavoratori e lavoratrici.

In particolare è **inutile** presentare richiesta di rettifica per i seguenti periodi di lavoro nella scuola pubblica, in quanto già in corso di verifica da parte dell’INPS: l’anno 1995 e tutto il periodo successivo a ottobre 2012.

E’ opportuno tenere sotto controllo, nel sito dell’INPS, il proprio estratto contributivo, per monitorare le variazioni in corso, rinviando eventuali segnalazioni di errore solo al termine delle operazioni di revisione già avviate dall’ente.